

SERVIZIO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

*A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ISCRITTE
Tramite pubblicazione nel sito internet dell'Istituto*

Circolare n. 1 del 10/02/2025

OGGETTO	A) GESTIONE INPGI (CO.CO.CO.) - VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2025; B) RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI; C) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.
----------------	--

A) GESTIONE CO.CO.CO. - VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2025

- GESTIONE INPGI EX DLGS 103/96 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.

L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2025 sono confermate nelle seguenti misure:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2025	26,00 %	2,00 %	28,00 %	18,67 %	9,33 %

L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2025	17,00 %	0,00 %	17,00 %	11,33 %	5,67 %

Si ricorda che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici, sono applicabili solo ed esclusivamente ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria. A tal fine, si fa presente che non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato all'INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o attività libero professionale. Pertanto, nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.

Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi - ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2025, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all'anno 2024 (aliquota e massimale 2024), avendo l'accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2024.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009 (redditi professionali con Partita IVA, Cessione del diritto d'autore, con ritenuta d'acconto, ecc.), la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.

- ASSICURAZIONE INFORTUNI.

Il premio assicurativo - posto interamente a carico del committente - per l'anno 2025 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di **6,00 euro mensili** per ogni collaboratore iscritto all' INPGI e soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni. Al riguardo, si rimanda alle disposizioni di cui alla Circolare INPGI n. 8 del 31/10/2019.

- MASSIMALE IMPONIBILE

L'ISTAT, con comunicato del 16/01/2025, ha determinato l'indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l'anno 2024 ed il 2023 nella misura del **+ 0,8 %**.

Di conseguenza, il limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per l'anno 2025 è rideterminato in **120.607,00** euro.

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione INPGI. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.

- REDDITO MINIMO PER L'ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO LA GESTIONE INPGI

L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l'anno 2025 è determinato in **18.555,00** euro. Pertanto, nel caso in cui - alla fine dell'anno - il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.

Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell'attribuzione dell'anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d'autore).

B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI.

Il committente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare apposita domanda, utilizzando il modulo DIL-02, presente nella sezione modulistica del sito internet dell'Istituto.

Possono essere oggetto di pagamento dilazionato le somme (contributi e sanzioni) che non siano state ancora affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.

Le rateazioni dei debiti contributivi possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi.

Il piano di ammortamento è determinato con l'applicazione del tasso di dilazione e differimento di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 402/81 e successive modificazioni ed integrazioni, che è pari al Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Euro sistema stabilito periodicamente dalla B.C.E., aumentato di 6 punti. A far data dal 5/02/2025 il tasso è, quindi, pari a 8,90% su base annua (tasso BCE 2,90 + 6 punti = 8,90%).

C) NOTE E AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.

I valori minimi retributivi e contributivi indicati nel punto A) della presente circolare, definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2025 - nelle more dell'iter di approvazione ministeriale delle predette deliberazioni - sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del provvedimento di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Ai fini della predisposizione della denuncia contributiva mensile (procedura DASM) si dovrà procedere con la nuova denuncia online, alla quale si accede attraverso il sito internet dell'Istituto. Al riguardo, si rimanda alla Circolare INPGI n. 6 del 9/07/2024 ed alle istruzioni presenti nell'apposita sezione del sito www.inpgi.it.

IL DIRIGENTE
F.to Augusto Moriga